




**DOCUMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA (RIM)**  
**(ai sensi D.G.R. n°XII/3668 del 16/12/2024)**



**B - REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

<i>Revisione:</i>	<i>oggetto della revisione:</i>	<i>data:</i>	
<b>00</b>	<b>Prima emissione</b>	<b>giugno 2025</b>	
<p>Capogruppo A.T.P.: <b>Ing. P.G.Fenaroli</b></p> <p>Componenti A.T.P.: <b>Geol. M. Pecchio,</b> <b>Geol. S. Chakir</b></p>	<p><i>Ing. P. G. FENAROLI</i></p> <p><i>P. G. Fenaroli</i></p>	<p><i>Geol. M. PECCHIO</i></p> <p><i>M. Pecchio</i></p>	<p><i>Geol. S. Chakir</i></p> <p><i>S. Chakir</i></p>

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>3. COMPETENZE</b> .....	<b>8</b>
<b>4. individuazione delle FASCE DI RISPETTO</b> .....	<b>10</b>
4.1 Reticolo Idrico Principale .....	10
4.2 Reticolo Idrico Consortile .....	12
<b>5. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO</b> .....	<b>16</b>
5.1 Reticolo Idrico Principale .....	16
5.1.1 <i>Regolamentazione da DGR Regionali</i> .....	16
5.1.2 <i>Regolamentazione da NdA PAI</i> .....	20
5.2 Corsi idrici di competenza consortile .....	23
<b>6. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA</b> .....	<b>24</b>
<b>7. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI</b> .....	<b>25</b>

**ALLEGATO A:** Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

## 1. PREMESSA

Il presente Regolamento di Polizia Idraulica è redatto i sensi della D.G.R. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024 “RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA. AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2023 N. XII/1615 E DEI RELATIVI ALLEGATI”.

Rimandando al testo originale per i dettagli, si evidenzia che la delibera contiene i seguenti allegati:

**Allegato 1:** Elenco dei corsi d’acqua oggetto di stralcio, inserimento o trasferimento negli Allegati A, B e C;

**Allegato A:** Individuazione del reticolo idrico principale.

**Allegato B:** Individuazione del reticolo idrico di competenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po.

**Allegato C:** Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica.

**Allegato D:** Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale.

**Allegato E:** Linee guida di Polizia Idraulica.

**Allegato F:** Canoni regionali di concessione di Polizia Idraulica.

**Allegato G:** Modulistica (Decreti, Disciplinari e Convenzioni).

**Allegato H:** Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore.

Ovviamente, nella definizione complessiva del “DOCUMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA (RIM)” sono stati considerati tutti gli allegati della DGR, mentre per la redazione del presente Regolamento si è in particolare fatto riferimento all’Allegato E.

Riguardo allo specifico oggetto del presente documento va innanzitutto evidenziato che nel comune di Dalmine sono presenti solo corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale (RIP) ed al Reticolo Idrico Consortile (RIB); non è presente invece nessun corso d’acqua di competenza, né dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO), né comunale (Reticolo Idrico Minore -RIM).

In definitiva i corsi d’acqua interessati dal presente Regolamento sono i seguenti:

- Reticolo Principale (RIP) di competenza Regionale (F. Brembo e T. Morletta);
- Reticolo Idrico Consortile (RIB) di competenza consortile (Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e Consorzio Roggia di Serio).

Nella tabella seguente si riporta l’elenco completo, con individuazione del codice identificativo, della categoria di appartenenza e della Autorità idraulica di competenza.

Codice	Nome	Categoria	Competenza
BG001Z	Fiume Brembo	R.I.P.	Regione Lombardia
BG185Z	Torrente Morletta	R.I.P.	Regione Lombardia
03016091_0001	Roggia Colleonesca – Ramo di Osio	R.I.B.	Consorzio della Media Pianura Bergamasca
03016091_0002	Roggia Colleonesca	R.I.B.	Consorzio della Media Pianura Bergamasca
03016091_0003	Roggia Verdellina	R.I.B.	Consorzio della Media Pianura Bergamasca
03016091_0004			
03016091_0017			
03016091_0005	Roggia Serio Piccolo	R.I.B.	Consorzio della Media Pianura Bergamasca
03016091_0006			
03016091_0007			
03016091_0008			
03016091_0009	Roggia Brembilla – Ramo sotteso	R.I.B.	Consorzio della Media Pianura Bergamasca
03016091_0010	Roggia Coda di Serio	R.I.B.	Consorzio Roggia Coda di Serio (attribuite al Consorzio della Media Pianura Bergamasca nell’Allegato C D.G.R. XII/3668 del 16/12/2024)
03016091_0011			
03016091_0012			
03016091_0013			
03016091_0014			
03016091_0015			
03016091_0016			

Per completezza è poi opportuno richiamare quanto riportato nell’elaborato “A-RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA” riguardo ad altri canali per i quali, in accordo con i tecnici Comunali e del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, si è scelto di non definire delle fasce di rispetto ma di mantenerne comunque traccia almeno per gli aspetti amministrativi e giuridici.

In questa categoria rientrano in particolare i tratti codificati nelle Tavv. 1÷4 come:

- “Reticolo a solo uso irriguo”, in quanto si è appurato che essi non svolgono nessuna funzione significativa in termini di regimazione idraulica delle acque circolanti sul territorio comunale;
- Rami residuali del Consorzio Roggia Coda di Serio” presenti su carte interne del Consorzio stesso e che rappresentano sostanzialmente il residuo di antiche attività.

## 2. DEFINIZIONI

Come stabilito dalla D.G.R. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024, agli effetti del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Reticolo Idrico Principale: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n° XII/3668 del 16/12/2024 "Individuazione del reticolo idrico principale".

Reticolo Idrico Minore: si intende, ai sensi della D.G.R. n° XII/3668 del 16/12/2024, il reticolo idrografico costituito da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al reticolo idrico principale, al reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e che non siano canali privati. In particolare rientrano nel Reticolo Minore - definito per esclusione secondo quanto sopra riportato - i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico.

Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "C" alla D.G.R. n° XII/3668 del 16/12/2024 "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali.

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

I canali di Bonifica nel territorio di Dalmine appartengono alla prima categoria, ad eccezione della Roggia Coda di Serio che rientra nella seconda; non ci sono invece canali appartenenti alla terza categoria.

Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua per entrambe le sponde o, in caso di presenza di argini in rilevato, dal piede arginale esterno.

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alla sorgente;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione da individuare come demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *“...Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima.”*

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la - 13 - sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010”.

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

### 3. COMPETENZE

L'attuale configurazione delle competenze nasce storicamente con la D.G.R. VII/7868/2002 e successive modificazioni, che definiva una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla classificazione di cui al capitolo precedente.

Tali funzioni sono poi state confermate anche dalle successive Deliberazioni, in ultimo dalla recente D.G.R. n° XII/3668 del 16/12/2024 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie così sinteticamente classificate:

- Normativo/Urbanistica: riguarda la mappatura dei corsi d'acqua, la definizione delle fasce di rispetto e la relativa regolamentazione urbanistica ed edilizia, mediante norme tecniche attuative;
- Manutentiva: riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- Amministrativa: riguarda il rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica

In linea generale, le competenze di tipo normativo/ urbanistico, spettano:

- a Regione Lombardia (e in alcuni casi all'AIPO), per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (riportati nell'elenco dell'allegato A della D.G.R. n° XII/3668/2024);
- ai Consorzi di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla Rete Consortile (riportati nell'elenco dell'allegato C della D.G.R. n° XII/3668/2024);
- ai comuni per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, individuati per esclusione rispetto ai tratti appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP), al Reticolo Idrico di Bonifica (RIB) e di quelli privati.

Le attività manutentive ed amministrative sono anch'esse di competenza dell'organo istituzionale cui è demandata l'identificazione del relativo reticolo.

Quindi, nel caso di Dalmine, la manutenzione ed il rilascio di concessioni per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale spetta a Regione Lombardia mentre, sono demandate al Consorzio di Bonifica le attività relative al Reticolo Idrico Consortile.

Nessuna attività è invece a carico del Comune in quanto, come indicato in precedenza, nel territorio comunale non sono presenti corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore (RIM).

L'Amministrazione Comunale ha comunque il compito di recepire, all'interno del proprio strumento urbanistico, i tracciati e le fasce di rispetto della rete idrografica appartenente sia al Reticolo Principale (RIP) che Consortile (RIB).

Per quanto riguarda il reticolo di bonifica, è opportuno precisare che, ai sensi della L.R. 31/2008 che riconosce l'autonomia e le funzioni di preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica, la gestione delle attività di tipo amministrativo e manutentivo della "Roggia Coda di Serio" rimane in carico all'omonimo Consorzio.

Pertanto, per i principali canali del reticolo di Bonifica si deve fare riferimento al:

- **Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca** con sede a Bergamo in Via A.Gritti, 21/25;

mentre per la Roggia Coda di Serio il riferimento è il seguente:

- **Consorzio Roggia Coda di Serio** con sede a Dalmine in via Tre Venezie n. 5 presso lo Studio dell'Ing. R. Carrara

Va peraltro evidenziato che tutta la rete consortile è soggetta al rispetto di quanto riportano nel "REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA" (D.G.R n. X/7213 del 9/10/2017), allegato integralmente al presente documento.


## 4. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

### 4.1 Reticolo Idrico Principale


Le fasce di rispetto secondo la normativa vigente devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, rispetto alla sommità della sponda incisa su entrambe le sponde. Secondo normativa, nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.


Nel seguito si riportano gli schemi esemplificativi, così come elaborati da Regione Lombardia nell'Allegato E della D.G.R. n° XII/3668/2024.

**Schema 1:** corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.




**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.



**Schema 3:** fiumi di grandi dimensioni con golene<sup>(1)</sup> ed argini.

(1) Con il termine di **golena** si fa riferimento a quello spazio compreso tra la riva di un corso d'acqua ed il suo argine, si tratta di una vasta area che può ricevere saltuariamente le acque del fiume stesso durante gli eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione idraulica di invaso di emergenza

**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaie.

Ai sensi del R.D. 523/1904, l'ampiezza delle fasce dei corsi d'acqua appartenenti alla Rete Idrica Principale (RIP) è stabilita pari a 10 m per ciascuna sponda. L'andamento delle fasce di rispetto è riportato negli elaborati cartografici allegati al presente DOCUMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA (RIM).

Si precisa che, a causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica dovute alle dimensioni del segno grafico e alla scala utilizzata per il tracciamento (1:2000), il soggetto che presenterà istanza di autorizzazione sarà tenuto a verificare, attraverso specifici rilievi di dettaglio, l'esatta posizione della sponda da cui partire per tracciare la fascia di rispetto

Inoltre, nell'eventualità in cui un corso d'acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria, a meno che non si dimostri che quest'ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino quindi le procedure per la sdemanializzazione dell'alveo abbandonato.

#### **4.2 Reticolo Idrico Consortile**

In generale, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, dal Regolamento di Polizia Idraulica (D.G.R. n. X/7213 del D.g.r. 9/10/2017), in misura pari a 10 m per ciascuna sponda. Lo stesso Regolamento precisa peraltro che all'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche principale, possono ridursi a 5 metri per ogni argine.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Dalmine, secondo le indicazioni fornite dal Consorzio Media Pianura Bergamasca, a tutte le rogge presenti (Colleonesca, Colleonesca Ramo di Osio, Verdellina, Serio Piccolo, Coda di Serio, Brembilla ramo sotteso), è stata assegnata una fascia di rispetto pari a 5 m. (vedi elaborati cartografici allegati al presente DOCUMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA (RIM).


Si precisa comunque che, a causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovute alle dimensioni del segno grafico ed alla scala utilizzata per il tracciamento (1:2000), il soggetto che presenterà istanza di autorizzazione sarà tenuto a verificare, attraverso specifici rilievi di dettaglio, l'esatta posizione della sponda da cui partire per tracciare la fascia di rispetto. Pertanto, eventuali pratiche di cambio di destinazione d'uso di aree prospicienti i corsi d'acqua dovranno essere supportate da un rilievo di dettaglio dello stato di fatto.




Come visualizzato sugli schemi grafici dell'Allegato A del suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali.


ALLEGATO "A"

Criteria per la misurazione delle distanze dalle rete

N. B. Rappresentazione grafica schematica







## 5. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Per la regolamentazione generale degli interventi all'interno delle fasce di rispetto il riferimento più aggiornato è costituito alla D.G.R. n° XII/3668/2024, "*Allegato E-Linee guida di polizia idraulica*", che recepisce quanto disposto dal R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

### 5.1 Reticolo Idrico Principale

La regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale (RIP), fa riferimento ai disposti del R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*". In particolare, il capo VII – Polizia delle acque pubbliche, norma gli interventi e gli atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, nonché le opere e gli atti che necessitano di permesso del Prefetto (rif. artt. 93 – 101).

Con D.D.G. 3 agosto 2007, n. 8943, la Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità di Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee Guida di Polizia Idraulica", con l'obiettivo di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale da parte delle Sedi Territoriali e dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo).

I principi enunciati nelle linee guida sono successivamente stati ripresi ed aggiornati in varie Delibere Regionali, in ultimo dalla D.G.R. n° XII/3668/2024 ed in particolare, dal suo all'allegato E "LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA"

I principi per la gestione della Polizia Idraulica sono in particolare illustrati nel capitolo 5 del suddetto allegato, integralmente ripreso nel seguito.

E' opportuno sottolineare che esso comprende anche i riferimenti alle Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), senza però riportarle espressamente. Per tale motivo e per maggiore chiarezza, al successivo § 5.1.2 sono riportati per esteso gli articoli di interesse delle NdA del PAI.

#### 5.1.1 Regolamentazione da DGR Regionali

##### **Lavori ed attività vietate (§ 5.2 dell'Allegato E)**

*Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.*

*Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.*

*Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:*

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;*
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;*
- m) lo stabilimento di molini natanti.*

*Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.*

*Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.*

*Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che “Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.*

### **Lavori e opere soggetti a concessioni (§ 5.2 dell'Allegato E)**

*Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:*

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;*
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;*
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;*
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.*

*Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:*

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;*
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;*
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;*
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;*
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;*
- opere di regimazione e di difesa idraulica;*
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;*
- scavi e demolizioni;*

- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI)
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrare nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

#### **Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico (§ 5.3 dell'Allegato E)**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

*gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;*

*la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;*

*gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).*

#### **Proprietari frontisti (§ 5.4 dell'Allegato E)**

*Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite “Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.*

*È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.*

*L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

*La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.*

*Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.*

*I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.*

*Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.*

### ***Interventi ammissibili con procedura d'urgenza (§ 5.5 dell'Allegato E)***

*È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.*

*Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.*

#### ***5.1.2 Regolamentazione da NdA PAI***

Come descritto al precedente paragrafo, la regolamentazione del Reticolo Principale è normata da diverse DGR Regionali ed in particolare dall' allegato E della D.G.R. n° XII/3668/2024, che richiama anche le NdA del PAI, senza però riportarne il testo.

Per maggiore chiarezza gli articoli di interesse delle NdA PAI sono riportati nel seguito.

#### ***Fascia A – fascia di deflusso della piena (art. 29 NdA PAI)***

- 1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.*
- 2. Nella Fascia A sono vietate:*

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
  - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
  - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
  - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
  - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
  - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
  - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
  - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

**Fascia B –Fascia di esondazione (art. 30 Nda PAI)**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
  - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
  - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
  - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3, art. 29:
  - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
  - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
  - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
  - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

**Fascia C – Area di inondazione per piena catastofica (art. 31 Nda PAI)**

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*

## **5.2 Corsi idrici di competenza consortile**

Con D.G.R. n. X/7213 del 9 ottobre 2017, Regione Lombardia ha approvato il “REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA”.

Tale Regolamento è allegato integralmente al presente documento (vedi Allegato A) e ad esso si rimanda per tutti i dettagli.

Solo a titolo di inquadramento si evidenzia che le disposizioni di polizia idraulica specificate nel regolamento sono finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazioni delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- b) tutela e vigilanza del reticolo di competenza dello stesso Ente;
- c) difesa delle fasce di rispetto anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
- d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata in cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione del Consorzio stesso.

## 6. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico riguardano:

1. l'espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. il rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. l'emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. la riscossione di canoni di cui sopra;
5. la realizzazione di opere di manutenzione dei corsi idrici.

Nel seguito si riepilogano, per i reticoli idrici individuati nel comune di Dalmine, gli Enti preposti a svolgere le attività amministrative e di manutenzione.

Reticolo Idrico		Parere idraulico	Autorizzazione	Emissione del canone	Riscossione del canone
RIP	Reticolo idrico principale - Fiume Brembo - T. Morletta	Regione	Regione	Regione	Regione
	Rif. Alleg. G D.G.R. n° XII/3668/2024, indicate procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni				
RIB	Reticolo consortile - R. Colleonesca, - R. Colleonesca Ramo Osio - R. Verdellina - R. Serio Piccolo - R. Brembilla - Ramo sotteso	Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca			
RIB	Reticolo consortile - R. Coda di Serio	Consorzio Roggia Coda di Serio			

## 7. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

In generale, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, l'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo idrico minore e di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere dell'Autorità Idraulica competente, nell'esercizio delle sue funzioni di gestione della Polizia Idraulica.

Ai sensi dell'allegato E alla D.G.R. n° XII/3668/2024, si specifica infatti che tra i compiti di Polizia Idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione del suddetto atto regolamentare ed in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con D.G.R. X/6990 del 31 luglio 2017 (in particolare all'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Relativamente ad interventi di nuova trasformazione d'uso del suolo, la L.R. n° 4/2016 introduce il concetto di invarianza idraulica ed idrologica; in merito alle modalità di applicazione si rimanda al regolamento attuativo n. 7/2017 e s.m.i..

Ai sensi del quadro normativo si può dunque riepilogare che:

1. l'autorizzazione dello scarico va richiesto all'Amministrazione provinciale;
2. il nulla osta idraulico (vedi Cap.3) è rilasciato dall'autorità idraulica competente che, nel caso di Dalmine, è rappresentato da:
  - Regione Lombardia per il Reticolo Idrico Principale (F. Brembo e T. Morletta);
  - Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e Consorzio Roggia Coda di Serio per i canali consortili di relativa competenza.

---

***ALLEGATO A:***  
***REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA CONSORZIO DI***  
***BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA***  
***(D.G.R. n. X/7213 del 9 ottobre 2017)***

---

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 18 ottobre 2017

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 9 ottobre 2017 - n. X/7213****L.r. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 85 – Demanio Regionale -, comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di polizia idraulica;

Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

Visti i regolamenti regionali:

- 8 febbraio 2010, n. 3 concernente il «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- 12 maggio 2015, n. 4, concernente la «Modifica dell'articolo 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n.3 - «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il regolamento consortile di polizia idraulica adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con delibera n. 05 del 30 gennaio 2016 trasmesso con nota agli atti con prot. n. Z1.2016.0001452 del 11 febbraio 2016;

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta dalla Struttura Programmazione interventi e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, durante l'incontro del 28 febbraio 2017, ha condiviso i suggerimenti e le modifiche da apportare al Regolamento consortile di polizia idraulica a suo tempo inviato per l'approvazione;

Visto il regolamento consortile modificato, adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Media Pianura Bergamasca con deliberazione 052 del 15 settembre 2017, trasmesso con nota prot. 12521 del 19 settembre 2017 (agli atti del prot. Regionale n. Z1.2017.0011422 del 20 settembre 2017) per l'approvazione;

Preso atto che il nuovo testo di Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, non tiene conto di tutte le indicazioni fornite dalla competente Struttura regionale in fase istruttoria con particolare riferimento agli artt. 2, 5 e 18;

Ritenuto pertanto, come riferito dal dirigente competente, di poter procedere all'approvazione con modifiche d'ufficio - segnatamente per renderlo coerente con il r.r. 3/2010 e s.m.i. - del Regolamento consortile di polizia idraulica di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 28 pagine;

Visto il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78 e la declinazione dello stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca, di cui all'allegato 1, composto da n. 28 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

## REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

## Sommario

**Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

**Art. 2 - Definizioni**

**art. 3 - Rete consortile**

**art. 4 - Fasce di rispetto**

**Art. 5 - ATTIVITÀ vietate**

**Art. 6 - Attività consentite - disposizioni generali**

**Art. 7 - Attività consentite - Disposizioni specifiche**

**Art. 8 - Attività CONSENTITE - disposizioni particolari per gli scarichi**

**Art. 9 - Attività consentite - disposizioni particolari per interventi sui salti idraulici**

**Art. 10 - Attività consentite - disposizioni particolari per tombinature, coperture canali ed altre opere interferenti**

**Art. 11 - Attività consentite - disposizioni particolari per Transiti veicolari e Ciclopdonali**

**Art. 12 - Attività consentite - disposizioni particolari per altri usi.**

**Art. 13 - RICOLLOCAZIONE e Dismissione della Rete**

**Art. 14 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso**

**Art. 15 - Modalità e procedure per il rilascio dei pareri**

**Art. 16 - Contemporanea presentazione di domanda**

**Art. 17 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso**

**Art. 18 - Canoni e altri oneri**

**Art. 19 - Durata, revoca e decadenza**

**Art. 20 - Cessione, trasferimento e rinuncia**

**Art. 21 - Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale**

**Art. 22 - Rilascio d'ufficio degli atti di assenso**

**Art. 23 - Rinnovo degli atti di assenso**

**Art. 24 - Costituzione di servitù di passaggio**

**Art. 25 - Esigenze idrauliche**

**Art. 26 - Interventi ammissibili con procedure d'urgenza**

**Art. 27 - Obblighi dei frontisti**

**Art. 28 - Obblighi dei privati**

**Art. 29 - Obblighi dei soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo**

**Art. 30 - Vigilanza ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**

**Art. 31 - Agente accertatore**



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

**Art. 32 - Sanzioni e rimozione del pregiudizio**

**Art. 33 - Procedura Sanzionatoria**

**Art. 34 - norma finale**

**Art. 35 - Norme transitorie**

---



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

---

### **ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i., "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31" nonché in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale". Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
- c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
- d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.

2. Il presente Regolamento attua, altresì, il disposto del comma 4 dell'art. 85 della l.r. 31/2008.

3. L'attività di bonifica, di irrigazione, svolta dal Consorzio di Bonifica, assume rilevanza pubblica.

4. Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati anche i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

5. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.

6. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza, idonee misure di salvaguardia.

---

### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

---

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, si intende per:

a) Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico a carattere associativo, istituito ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;

b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici;

c) rete consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dal Consorzio e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come individuato dalle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento;

d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge le attività di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;

f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;

g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;

h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;

i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dalla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1;

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;

k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:

k1) concessione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica demaniale;

k2) autorizzazione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica non demaniale;

k3) nulla osta idraulico: l'assenso viene rilasciato, fatti salvi gli oneri per l'istruttoria e per l'aggravio di esercizio, a titolo gratuito dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata ovvero, nel rispetto dei regolamenti vigenti

in materia di polizia idraulica, in fascia di rispetto della rete;

l) parere di compatibilità idraulica: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;

m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;

n) richiedente: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

2. A complemento delle definizioni di cui al precedente comma 1 si rimanda agli schemi grafici di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

---

### ART. 3 – RETE CONSORTILE

---

1. L'individuazione dei canali e delle altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita, in via generale dalle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica, ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti. Nella rete consortile rientrano anche i canali gestiti da altri soggetti convenzionati con il Consorzio.

2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito "Catasto"), in maggior definizione del SIBITeR, anche tramite apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT"). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno biennale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà approvato il primo Catasto della rete e reso operativo il SIT.

3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto e nel SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.

4. Il Consorzio cura la pubblicità del Catasto e del SIT, rendendoli fruibili attraverso il proprio sito web.

5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto e del SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.

6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

7. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo, possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa del Consorzio, previo accordo con gli enti territorialmente competenti, mediante provvedimento di recepimento del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio. La medesima inclusione può avvenire, con riguardo ai canali della cui titolarità non si ha certezza, previa corresponsione degli eventuali oneri nel frattempo sostenuti dal Consorzio e a condizione che non sopravvenga l'accertamento di diritti in capo a terzi. Entrambe le fattispecie seguono le procedure di cui alle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica.

8. Il Consorzio, ai sensi di legge, può sottoscrivere convenzioni con la Regione Lombardia per la gestione del reticolo idrico principale e promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Tale reticolo, anche a seguito della stipula delle predette convenzioni, non verrà incluso nella Rete Consortile. Ove il Consorzio stipulasse le convenzioni sopra citate, le autorità idrauliche rimangono quelle stabilite dalle norme ed atti in materia di polizia idraulica.

---

**ART. 4 - FASCE DI RISPETTO**

---

1. Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri per ogni argine, mentre sulla rete secondaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine.

All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche principale, possono ridursi a 5 metri per ogni argine.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali. Per le diverse fattispecie di manufatti insistenti nei canali si rimanda agli schemi grafici di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio.

---

**ART. 5 - ATTIVITÀ VIETATE**

---

1. È fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:

a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

- b) mettere a dimora alberature - quali siepi o filari-, scavare, il movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio competente;
- c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
- f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
- h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto;
- i) depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
- j) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso rilasciato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistono nella:

- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
- b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
- c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;
- d) demolizione e ricostruzione di opere assentite all'interno della fascia di rispetto.

3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, non già assentite, seguono le procedure di cui all'art. 33 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, mentre potrà essere assentita, a parità di volume, la modifica delle sagome dei fabbricati, senza che ciò comporti aumento delle superfici impermeabilizzate.

---

#### **ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:
- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è sempre ammesso;

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio (concessione, autorizzazione o nulla osta);
- f) con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa;
- g) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
- h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;

2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e

impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;

d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere;

e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;

f) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;

g) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

---

**ART. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

---

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- e) costruzione di rampe di ascensione ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testate di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali;
- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione.
- n) l'immissione nei canali consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per esigenze tecniche, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

---

**ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI**

---

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentito solo se il richiedente ha richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di

tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.

2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti.

3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici individuati nel Catasto e del SIT, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.

4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.

5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopra indicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo.

6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il riorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.

7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

---

**ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTII IDRAULICI**

---

1. Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.

2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e /o di aggravii gestionali in capo al Consorzio

3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.

4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.

5. Durante le operazioni di pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

---

**ART. 10 – ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI**

---

1. La tomlinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.

2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.

3. La tomlinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili di misura inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla

lettera b) del comma 3 all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tomlinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di bypass.

5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tomlinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tomlinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.

6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.

7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto ad a transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.

8. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

---

**ART. 11 – ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI**

---

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nel SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito con mezzi motorizzati e non, salvo specifica autorizzazione.

3. Le strade di servizio del Consorzio aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.

4. Il limite di velocità su tutte le strade di servizio del Consorzio non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.

5. Su tutte le strade di servizio del Consorzio non date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce. Ciò assolve agli obblighi connessi alla sicurezza in capo al Consorzio.

6. Su tutte le strade di servizio del Consorzio date in concessione, la definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con provvedimento del Consorzio stesso. Il posizionamento della segnaletica può essere posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nella medesima concessione.

---

**ART. 12 – ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALTRI USI.**

---

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.

2. La Rete non è navigabile.

3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

4. Su tutta la rete può essere imposto nei casi previsti dalla legge, il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi rilasciati dagli organi competenti. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico.

5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

---

**ART. 13 – RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE**

---

1. Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete consortile, ad eccezione di ambiti demaniali per i quali valgono criteri e procedure stabilite da altre norme, con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIT, nei seguenti casi:

- a) sottensione idraulica tramite altre opere;
- b) spostamento della rete;

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

## Regolamento di polizia idraulica.

c) rete dismessa da oltre 20 anni per la quale si è valutata la non opportunità di ripristino.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.

3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.

4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.

5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.

---

**ART. 14 – MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

---

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in carta semplice, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori laddove previsti, deve contenere:

- l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;

- la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;

- la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.

5. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del RUP, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.

6. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:

- comunica al richiedente l'esito della stessa;
- trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri aggiuntivi, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.

8. Il disciplinare, viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.

9. In seguito il dirigente competente:

- prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego motivata, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.

11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il

carattere di abusività e, pertanto, sarà possibile procedere contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

12. I provvedimenti di assenso, salvo diversa disposizione motivata da parte del Dirigente che li ha emessi e da quanto previsto dalla normativa vigente, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

13. Qualora l'atto di assenso necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

14. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni Comunali e Provinciali, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifici convenzionamenti che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

15. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione da parte del CDA del Consorzio.

---

### **ART. 15 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI**

---

1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:

- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
- preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;

**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.

2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità della richiesta di parere, entro 14 giorni dalla ricezione della stessa, comunica all'interessato il nominativo del RUP, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal dirigente competente.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

4. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.

5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'autorità idraulica procedente.

---

**ART. 16 – CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA**

---

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi

di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate più domande contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

---

**ART. 17 – OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO**

---

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio di Bonifica ed a carico del richiedente.

2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere il cui costo di costruzione, imposte incluse, superi l'ammontare di € 10.000,00 (diecimila), il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore pari al costo di costruzione. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.

4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.

5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:

- a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
- b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
- c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
- d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
- e) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
- f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.

7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benessere del Consorzio.

8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.

9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

---

### **ART. 18 – CANONI E ALTRI ONERI**

---

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono fissati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4. In attesa di determinazioni si applica la tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni.

2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Dirigente competente all'emissione del provvedimento finale effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali di cui al comma 1. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.

3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

applicano i contributi eventualmente previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.

4. Le spese di istruttoria e controllo devono essere versate dal Richiedente al momento della presentazione dell'istanza.

5. Le spese d'istruttoria e controllo vengono richieste a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti per la stesura e predisposizione degli atti, per i sopralluoghi, per la verifica, il controllo ed il collaudo dei lavori.

6. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di assenso sono determinate in una percentuale pari all'1% del costo di costruzione delle opere, IVA inclusa, con un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 10.000 (diecimila/00). Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare l'importo delle spese istruttorie.

7. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti di massima, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruttivo e paesaggistico della rete.

8. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo viene invece rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.

---

**ART. 19 – DURATA, REVOCA E DECADENZA**

---

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.

3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:

- a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
- c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- c) omesso pagamento di una rata del canone;
- d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
- f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
- g) esigenze idrauliche.

6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.

---

#### **ART. 20 – CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA**

---

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.

3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.

4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.

5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.

6. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

---

#### **ART. 21 – SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

---

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso. In caso di presentazione di istanza da parte di più di un erede, verrà preferita la domanda di subentro presentata per prima.

2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.

3. Il Consorzio verifica annualmente l'esistenza in vita dei titolari delle diverse concessioni (sia persone fisiche che giuridiche) e, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.

4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, l'atto di assenso decade.

5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

6. La variazione della ragione sociale di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

---

#### **ART. 22 – RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO**

---

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

- a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
- b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
- c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
- d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
- e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.

2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.

3. Se il soggetto individuato al comma 2 del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio trasmette comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art 14 del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente Competente emette di provvedimento di assenso e provvede alla notifica dello stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

---

**ART. 23 - RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO**

---

1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo non vengono imputate spese di

istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.

2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:

a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;

b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;

3. A seguito delle predette attività preliminari il Dirigente Consortile competente:

- verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;

- verifica l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;

- emette il provvedimento di rinnovo, nella forma della determinazione dirigenziale ovvero altro provvedimento equipollente, il quale, approvando il disciplinare di concessione aggiornato, autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.

4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.

5. Le procedure previste ai punti 2, 3 e 4 debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.

6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro i tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.



**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6, il richiedente dovrà corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto.

Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale.

e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

---

**ART. 24 - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO**

---

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento.

2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.

3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze;
- b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIT, dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al

---

**ART. 25 - ESIGENZE IDRAULICHE**

---

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

---

**ART. 26 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA**

---

- 1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
- 2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale nr. 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
- 3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.

**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

---

**ART. 27 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI**

---

1. I frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. I frontisti hanno l'obbligo di governare e mantenere la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali.

3. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

4. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

---

**ART. 28 – OBBLIGHI DEI PRIVATI**

---

1. I privati sono tenuti a:

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;

d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situate lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;

h) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;

i) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;

l) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali;



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

#### Regolamento di polizia idraulica.

m) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di sicurezza ovvero di situazioni di pericolo.

2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.

---

#### **ART. 29 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI TITOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IRRIGUO**

---

1. I soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo sono tenuti all'integrale rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio. In detto Regolamento, sono contenuti i termini del rapporto tra il conduttore e l'Ente, a partire dalla richiesta di fornitura sino alla gestione della stessa, con le eventuali relative variazioni e comunicazioni.

2. Sono obblighi dei soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo, oltre a quello di cui all'articolo che precede:

a) esimersi dal prelevare acqua dalla rete consortile senza assenso del Consorzio;

b) evitare di stipulare accordi con altri soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo;

3. L'utente assegnatario di materiale irriguo Consortile risponde di quanto consegnato nel rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio.

---

#### **ART. 30 – VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**

---

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, le attività concernenti la

vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale nr. 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di Bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.

3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.

4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.

5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.

6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:

a) il rilascio di atti di assenso;

b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;

c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;

d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;

e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali della rete.

8. Il Presidente emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio.

9. Il Direttore Generale:

- vigila sulla attività di Polizia Idraulica;
- individua il Dirigente Competente che organizza l'attività di Polizia Idraulica;
- individua il Dirigente sostitutivo;
- dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
- sottoscrive i disciplinari;

10. Il Dirigente Competente:

- emette i provvedimenti di assenso o diniego;
- istruisce gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori;
- individua la modulistica necessaria;
- sovrintende alla tenuta del Catasto e del SIT;
- predisporre i disciplinari.

11. Il Dirigente sostitutivo assolve alle funzioni attribuite dalle norme in materia di procedimento amministrativo;

12. Il Capo Ufficio del servizio di Polizia idraulica:

- è responsabile dei procedimenti di Polizia Idraulica;
- sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
- individua il tecnico di riferimento.

13. L'ufficio Polizia Idraulica del Consorzio cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.

2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente e previa specifica formazione;

3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può perseguire anche la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

---

**ART. 32 – SANZIONI E RIMOZIONE DEL  
PREGIUDIZIO**

---

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio individua ed aggiorna periodicamente le sanzioni specifiche da applicarsi ad ogni violazione del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
- entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
- entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
- inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
- recidività.

4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981

---

**ART. 31 – AGENTE ACCERTATORE**

---



### Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

### ART. 33 - PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.

3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.

4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio vengono notificati ai soggetti interessati con le modalità previste dalla legge.

5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.

6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile -nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;

e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

g) l'indicazione dell'Organo del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

j) la sottoscrizione del verbalizzante;

k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata al Settore da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa agli atti del Consorzio.

8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a



**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regolamento di polizia idraulica.**

quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario del Consorzio che ha accertato la violazione.

13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie.

Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.

17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli

interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Il Presidente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nel provvedimento-ingiunzione.

Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

20. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

21. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

---

**ART. 34 - NORMA FINALE**

---

Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia di polizia idraulica e sanzioni amministrative vigenti al momento.

---

**ART. 35 - NORME TRANSITORIE**

---


1. Per gli atti di assenso perfezionati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento non ancora registrati presso l'Ufficio del Registro, si applicano le prassi in precedenza in atto in ordine alla registrazione.
2. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Dal momento della loro scadenza, agli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Presente Regolamento.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono meno i canoni fissati dalla delibera del Commissario del Consorzio n° 83 del 27 luglio 2000.
5. Ai nulla osta rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per i quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le scadenze previste dal Regolamento alla variazione e voltura del titolare.



Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca  
Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO  
Tel. +39 035 4222.111 - info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it

Regolamento di polizia idraulica.

**ALLEGATO "A"**  
**Criteria per la misurazione delle distanze dalle rete**  
**N. B. Rappresentazione grafica schematica**








**Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.





**Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca**

Via Andrea Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111 - [info@cbbg.it](mailto:info@cbbg.it) / [info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

Regolamento di polizia idraulica.

